

Estratto dal *Regolamento per l'accesso dei fotografi professionisti ai locali dell'Università di Pisa durante lo svolgimento delle prove di laurea e delle relative celebrazioni e ricorrenze*

Vademecum per le sessioni di laurea

Norme di comportamento

Art. 1, comma 3

Al di fuori delle ipotesi e delle modalità disciplinate nel presente Regolamento, è vietato ai fotografi professionisti svolgere riprese fotografiche e audiovisive all'interno dei locali universitari in occasione delle prove finali e delle cerimonie di cui al comma 1, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Ateneo per casi particolari.

Art. 5, comma 2

Gli operatori **non potranno applicare prezzi superiori a quelli riportati nel listino pubblicato**. Ogni sei mesi l'amministrazione provvederà all'aggiornamento dei listini pubblicati sul sito, sulla base delle eventuali richieste di modifica dei prezzi, in diminuzione, avanzate dagli operatori, che saranno tenuti al rispetto delle nuove tariffe.

Art. 8 (*Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento*)

1. Il servizio fotografico e audiovisivo deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine e del diritto d'autore. **È fatto divieto, senza il consenso dei soggetti ripresi, di pubblicare a qualunque scopo o, in generale, di utilizzare commercialmente lo scatto o la ripresa video.**
2. Gli operatori sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e a tenere un comportamento tale da **non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali** e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, **attenersi alle indicazioni date dalle singole Strutture o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d'esame** o da colui che presiede allo svolgimento della cerimonia.
3. I fotografi professionisti, accreditati o personalmente invitati dagli studenti, **non possono esercitare alcuna attività senza l'apposito tesserino di riconoscimento**, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all'utenza e al personale universitario.
4. Lo svolgimento del servizio fotografico e audiovisivo deve essere realizzato prima dell'inizio della discussione o della celebrazione, al momento di entrata in aula del candidato e al momento finale della proclamazione o celebrazione. Per evitare disturbo allo svolgimento della prova finale o della celebrazione, **è fatto divieto di eseguire riprese video integrali della discussione o della cerimonia.**
5. [...*omissis*...]

Responsabilità del professionista

Art. 9

1. L'Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e gli operatori accreditati.

2. I patti che intercorrono tra ciascun operatore e i suoi clienti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono liberi; l'Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.
3. Ferma restando la responsabilità personale del professionista che esegue il servizio in proprio, l'Impresa presso le cui dipendenze lavora il fotografo accreditato è solidalmente responsabile con quest'ultimo per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari.

Vigilanza sul servizio

Art. 10

1. Il Presidente della Commissione di Laurea o colui che presiede allo svolgimento della cerimonia e il personale universitario preposto all'attività di sorveglianza e controllo **vigilano** sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove finali e le celebrazioni, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel presente Regolamento.
2. Il Presidente della Commissione di Laurea o colui che presiede allo svolgimento della cerimonia **può altresì vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti**, nei modi ritenuti più opportuni ed eventualmente con l'ausilio del personale universitario preposto all'attività di sorveglianza e controllo, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea e delle celebrazioni o all'ordine pubblico.

Sanzioni

Art. 11 (*Sospensione e cancellazione*)

1. In ogni momento l'Università può compiere **verifiche** sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.
2. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la **facoltà di sospendere temporaneamente l'accreditamento ovvero di dichiarare la decadenza** dell'operatore che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali o durante lo svolgimento delle cerimonie o, comunque, nei locali universitari, **anche a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o da chi presiede alla cerimonia o dal personale universitario**, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.
3. La sospensione o la decadenza dall'accreditamento potrà essere, inoltre, disposta dall'Università in ogni caso di violazione, da parte dell'operatore, delle disposizioni previste dal presente Regolamento, commisurando il provvedimento alla gravità della violazione.
4. **La decadenza comporta la cancellazione dall'elenco** dei professionisti accreditati ed è disposta dall'Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui:
 - a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
 - b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel listino pubblicato sul sito web dell'Ateneo;
 - c) vengano meno per il fotografo accreditato i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 3;
 - d) il fotografo accreditato sia già incorso in un provvedimento di sospensione temporanea.
5. [...*omissis*...]